LEGGE 4 maggio 1979, n.24 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 maggio 1979).

Modifica alla Legge 31 ottobre 1968, n.38 sulla disciplina dell'iscrizione all'albo dei notai e sulla attività forense.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 maggio 1979.

Art. 1

L'art. 3 della Legge 31 ottobre 1968 n.39 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Per ottenere l'iscrizione negli Albi nei Notai e dei Difensori è necessario presentare domanda scritta in carta bollata alla Ecc.ma Reggenza, allegando:

1) certificato di cittadinanza sammarinese;

2) certificato di residenza;

3) certificato di laurea in Giurisprudenza;

4) la bolla della Tesoreria di Stato da cui risulti il pagamento della tassa fissa di L. 5.000;

5) attestati comprovanti:

a) l'effettivo compimento per un periodo minimo di 12 mesi, posteriore alla data di conseguimento della laurea in Giurisprudenza, di tirocinio presso il Tribunale Commissariale, presso l'Archivio Pubblico e presso gli Uffici Tributario, del Registro e Ipoteche e del Catasto;

b) l'assistenza ad un numero minimo di trenta udienze di procedimenti fra civili e penali;

c) l'esito positivo di un colloquio che ha luogo al termine del periodo di tirocinio, a richiesta di chi intende ottenere l'iscrizione negli Albi dei Notai e dei Difensori avanti all'apposita Commissione.

Gli attestati di cui al punto 5) del comma precedente vengono rilasciati:

per quanto riguarda la lettera a) rispettivamente dai Giudici residenti in Repubblica e dai Dirigenti di ciascuno degli Uffici ivi nominati;

per quanto riguarda la lettera b) dai Giudici residenti in Repubblica;

per quanto riguarda la lettera c) dal Presidente della Commissione esaminatrice".

Art. 2

L'art. 4 della Legge 31 ottobre 1968 n.39 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il tirocinio effettuato a norma del precedente art. 3, punto 5 lettera a) è svolto sotto la guida dei rispettivi Dirigenti degli Uffici ivi nominati e dei Giudici residenti in Repubblica, i quali ne determinano i modi e le forme.

Gli orari del tirocinio di cui all'articolo precedente sono articolati in modo da consentire la frequenza anche ai tirocinanti lavoratori, compatibilmente con le esigenze d'ufficio.

Il tirocinio si intenderà sufficientemente prestato qualora raggiunga le 20 ore annue per ogni ufficio indicato".

Art. 3

L'art. 5 della Legge 31 ottobre 1968 n.39 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il colloquio di cui al precedente art. 3, n.5 lettera c) è pubblico e si svolge entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte del tirocinante alla quale sono allegati i documenti di cui al medesimo art. 3, n. 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a) e b).

Il colloquio verte prevalentemente sugli argomenti affrontati nel periodo di tirocinio e nelle udienze frequentate.

La Commissione esaminatrice fornirà in tempo utile il programma del colloquio e l'elenco dei testi su cui il candidato viene consigliato a condurre la preparazione.

Art. 4

L'art. 6 della Legge 31 ottobre 1968 n.39 è abrogato e sostituito dal seguente:

"La Commissione è composta:

a) dal Giudice residente in Repubblica piu' anziano, in qualità di Presidente;

b) dal Dirigente dell'Archivio Pubblico e dai Dirigenti degli Uffici Tributario, del Registro e del Catasto;

c) da almeno due dei Giudici residenti nella Repubblica di San Marino.

Al termine del colloquio la Commissione esprime parere favorevole all'iscrizione del richiedente negli Albi dei Notai e dei Difensori, ovvero determina l'ulteriore periodo di tirocinio che il richiedente deve compiere.

In tale ultimo caso, trascorso il periodo stabilito, che non può comunque superare i sei mesi, il richiedente sosterrà un nuovo colloquio".

Art. 5

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già svolto l'intero periodo di pratica previsto dallo abrogato art. 3, n.4, della Legge 31 ottobre 1968, n.39, sono ammessi, dietro loro richiesta, a sostenere il colloquio di cui all'art. 3, n.5, lettera c), anche in mancanza dello attestato previsto dall'art. 3, n.5, lettera a) e b).

In tal caso il colloquio si svolge entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte del praticante e verte sugli argomenti determinati dai membri della Commissione almeno trenta giorni prima del colloquio, con particolare riferimento agli argomenti affrontati nel corso del periodo di pratica legale e notarile.

A coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora completato il periodo di pratica legale e notarile previsto dall'abrogato art. 3, n.4, della Legge 31 ottobre 1968, n.39, viene riconosciuto il periodo di pratica legale e notarile già svolto come pienamente valido ai sensi dell'art. 3, n.5, lettera a).

Art. 6

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 maggio 1979-1678 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Lino Celli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva